

(N. 1032)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 1955 (V. Stampato N. 1437)*

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(CASSIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro del Bilancio

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 APRILE 1955

Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei
vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di
tassa sui versamenti in conto corrente postale

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 97, 98, 112, 120, 121 e 123 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 97. — I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi successivi a quello dell'emissione.

Trascorso il periodo di validità, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 98. — I vaglia non reclamati entro il termine stabilito al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore della Amministrazione.

Art. 98-bis. — Le norme dei due articoli precedenti si applicano anche ai vaglia tratti sull'estero.

Art. 112. — Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:

- 1° le operazioni di postagiuro;
- 2° i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali;
- 3° i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
- 4° le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 120. — Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'apposizione del « visto ».

Trascorso tale periodo, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 121. — Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.

Art. 123. — I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni.

Detto termine decorre:

a) per le errate iscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;

b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiuro; e dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferiscono, se trattasi di interessi;

c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1° luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno è stato vidimato dall'ufficio dei conti correnti;

d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento.

La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI